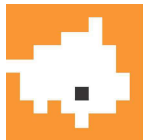


Atto	T0B4T8	
Settore	T Ambiente e Pianificazione Territ.le	
Servizio	AX Amministrativo Ecologia	
U.O.	0034 Staff	
Ufficio	T999 Segreteria	
C.d.R.	0023 Ecologia e Ambiente	
	Autorizzazione impianto	
N. Reg. Decr.	96/2022	Data 30/03/2022
N. Protocollo	17164/2022	7
Oggetto:	ALIPLAST S.p.A., Istrana. Autorizzazione unica	
	VIA, VINCA e recupero rifiuti non pericolosi ai	
	sensi artt. 27-bis, 208 e 184-ter del D.Lgs.	
	152/2006.	
	IL DIRIGENTE	
	PREMESSO CHE:	
	• in data 8/02/2021 (prot. prov. n. ri 6859-6887-6911-	
	6912-6913-6914-6915-6929) la ditta Aliplast S.p.A.,	
	con sede legale in Ospedaletto di Istrana (TV), ha	
	depositato l'istanza finalizzata ad ottenere il	
	provvedimento autorizzativo unico per	
	l'"Ottimizzazione delle operazioni di recupero rifiuti	
	speciali non pericolosi presso lo Stabilimento di	
	Aliplast S.p.A. nella località di Ospedaletto di	
	Istrana" nel comune di Istrana;	
	• l'allegato IV "Progetti sottoposti alla Verifica di	
	Pag. 1 di 22	

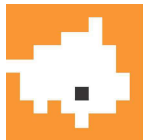


assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano" della parte II del D.Lgs. 152/2006 specifica le opere soggette a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale;

- il progetto in esame ricade fra le categorie d'intervento elencate da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. e, in particolare, nella seguente tipologia "7. Progetti di infrastrutture" - "z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

RILEVATO CHE:

- il progetto in oggetto prevede interventi che ricadono, anche se solo parzialmente, all'interno dell'area naturale protetta, come definita dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394, denominata "Parco Regionale del Fiume Sile", e perciò, come disposto dall'art. 6, al comma 7 punto b) del D.Lgs. 152/2006, deve essere sottoposto alla procedura di VIA di competenza provinciale;
- per queste tipologie di progetti la Provincia è



competente per lo screening e la valutazione di
impatto ambientale;

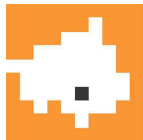
RICORDATO CHE nella seduta del Comitato Provinciale VIA
riunitasi il 4/03/2021 è stato definito il sottogruppo
istruttorio per l'esame del progetto e del relativo studio
di impatto ambientale;

ATTESO CHE:

- con nota provinciale prot. n. 18093 del 31/03/2021
sono state richieste integrazioni ai sensi del comma
3 del D.Lgs. 152/2006;
- il proponente ha consegnato la documentazione
integrativa con note prott. n. 24312 del 30/04/2021,
n. 25682 del 06/05/2021 e n. ri 35105, 35096, 35094,
35091, 35090, 35089, 35088 in data 11/06/2021;
- la presentazione pubblica del Progetto e del SIA,
prevista dalla L.R. 8 febbraio 2016, n. 4, è avvenuta
in data 2/08/2021 in forma di video-conferenza nel
rispetto delle regole ANTI COVID-19;
- in data 05/11/2021 sono state protocollate (prot.
prov. n. 64727, 64730, 64731) ulteriori integrazioni
resesi necessarie a seguito della Conferenza di
Servizi del 22/09/2021, formalizzate con nota della
Provincia di Treviso prot. n. 57848 del 05/10/2021;

PRESO ATTO CHE:

- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio



per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso con nota n. 7278-P del 16/03/2021 ha chiesto alcune integrazioni a cui il proponente ha dato riscontro con la nota del 30/04/2021;

- il Comune di Morgano con prot. prov. n. 20318 del 12/04/2021 ha presentato osservazioni sugli aspetti ambientali del procedimento di VIA in parola;

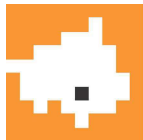
- il Comando Provinciale VV.FF. con nota del 04/03/2021 e poi del 10/09/2021 ha richiesto una serie di integrazioni e chiarimenti a cui la Ditta ha risposto con note in data 11/06/2021 e 04/11/2021;

- ARPAV Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici - UO Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti con nota del 22/03/2021 ha richiesto integrazioni in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto (EOW) sui materiali esitanti dal trattamento dei rifiuti in stabilimento;

- il Comune di Istrana, con nota acquisita al prot. prov. n. 55001 del 22/09/2021, ha espresso parere favorevole al progetto presentato;

- l'ente Parco Naturale Regionale del fiume Sile ha espresso parere favorevole in data 22/09/2021 prot. 54920;

DATO ATTO CHE le integrazioni pervenute sono state



pubblicate sul sito della Provincia di Treviso;

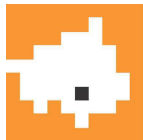
CONSIDERATO CHE il progetto è riferibile alla rete natura
2000 (zone SIC e ZPS) e, pertanto, la valutazione di
incidenza ambientale (VInCA) è ricompresa nell'ambito della
procedura di VIA;

RICHIAMATI:

- il D.D.P. n. 603 del 28/12/2018 con cui alla ditta
Aliplast S.p.A. (P.IVA 03819031208), con sede
operativa in comune di Istrana via delle Fornaci 14, è
stata rinnovata l'autorizzazione all'esercizio
dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non
pericolosi, alle emissioni in atmosfera e allo scarico
delle acque reflue e di dilavamento meteorico dei
piazzi;
- il D.D.P. n. 341 del 19/10/2021 con il quale la Ditta
è stata autorizzata alla realizzazione di modifiche
impiantistiche all'impianto autorizzato con D.D.P. n.
603/2018, denominate "variante-1", "variante-2" e
"variante-3";
- il D.D.P. n. 426 del 28/12/2021 di rettifica del
D.D.P. 341/2021;

PRESO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 35138 in data 11/06/2021, la Ditta
ha presentato ulteriore istanza di modifica non
sostanziale del progetto in esame denominata



"variante-4", riguardante l'installazione di una nuova linea di estrusione del PE, in sostituzione di una precedente linea da dismettere, con relativo nuovo punto di emissione-n°59;

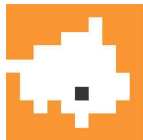
- con nota prot. n. 45572 del 02/08/2021, la Ditta ha presentato adeguamento al D.M. 188/2020, "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006;

- in data 30/09/2021 si è tenuta la prima riunione della conferenza di servizi con oggetto l'adeguamento al citato D.M. 188/2020, di cui si recepiscono gli esiti istruttori;

RITENUTO, per semplificazione amministrativa, di ricomprendere l'adeguamento al recupero EoW dei rifiuti cartacei all'interno del presente provvedimento unico di autorizzazione;

PRESO ATTO CHE con nota n. 69203 del 25/11/2021 è stata convocata per il giorno 19/01/2022 la conferenza dei servizi decisoria, in modalità sincrona, al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in riferimento alla proposta progettuale in esame;

VISTA la documentazione pervenuta in data 24/12/2021, prot. n. 75071, con cui la Ditta ha dichiarato la fine dei lavori



inerenti al progetto di aggiornamento tecnologico dell'impianto di trattamento delle acque di lavaggio provenienti dal processo industriale di lavorazione della materia plastica con l'introduzione di lievi migliorie al layout depurativo approvato con D.D.P. n. 341 del 19/10/2021;

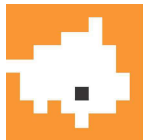
RILEVATO che le modifiche riguardano:

- la separazione dell'acqua calda di lavaggio PET dalle acque di lavaggio PE e PP con un minor carico inquinante e la possibilità del convogliamento di queste ultime direttamente alla fase di ispessimento;
- l'inserimento di una fase di filtrazione TNT a monte della fase di accumulo finale;

ATTESO che gli interventi realizzati non costituiscono modifica sostanziale dello scarico, ai sensi dell'art. 124, comma 12 del D.Lgs. n. 152/2006;

RITENUTO che la ditta debba trasmettere alla scrivente Amministrazione il Certificato di regolare esecuzione dell'opera secondo quanto autorizzato con D.D.P. n. 341 del 19/10/2021 e modificato in fase di as-built, firmato dal Direttore dei lavori, che attesti anche la dismissione della sezione di ozonizzazione;

PRESO ATTO dalla suddetta documentazione, trasmessa dalla Ditta in data 24/12/2021, che la gestione dei reflui generati dalle operazioni di lavaggio carrelli e parti



meccaniche effettuata su area scoperta con convogliamento degli stessi verso appositi serbatoi di raccolta non è ancora stata realizzata;

RITENUTO che la ditta, a conclusione dei lavori di sigillatura della rete di raccolta acque a servizio dell'area di lavaggio carrelli elevatori e parti meccaniche confluyente all'impianto di disoleazione, debba trasmettere a questa Amministrazione la relativa documentazione fotografica;

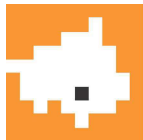
PRESO ATTO del nulla osta allo scarico di acque reflue industriali e meteoriche nel Rio Siletto, rilasciato dal Comune di Istrana in data 06/02/2015, prot. n. 1450;

PRESO ATTO delle note del 13/01/2022, assunte ai prot. n. ri 1537, 1539, 1540 e 1541 del 14/01/2022, con cui la Ditta ha presentato le tavole ricognitive di riferimento, comprensive dello stato autorizzato con D.D.P. 341/2021 e delle modifiche oggetto del procedimento di V.I.A. ed ha, altresì, richiesto di ricompredere nel medesimo procedimento di V.I.A. l'istanza di modifica non sostanziale denominata "variante-4" del giugno 2021;

VISTA la D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014 in materia di garanzie finanziarie;

DATO ATTO che la ditta ha prestato le seguenti garanzie finanziarie:

a) polizza RC Inquinamento n. ITENV07382, della soc.



CHUBB, con scadenza al 31/12/2023 e massimale assicurato Euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni/00);

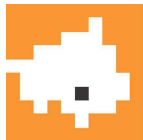
b) fideiussione bancaria N. 460011655047 del 10/07/2018 con scadenza il 10/07/2028 e importo pari a Euro 354.000,00 (trecentocinquantaquattromila/00);

ATTESO che, ai sensi dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721/2014, ad ogni eventuale modifica dell'attività, conseguente variazione dell'autorizzazione, deve corrispondere un'esplicita integrazione alla polizza già prestata, sotto forma di nuova fideiussione o di appendice ad un contratto esistente;

RITENUTO per quanto sopra di chiedere alla ditta di adeguare le garanzie finanziarie secondo le disposizioni vigenti, recependo l'attuale provvedimento;

RITENUTO di ricomprendere in un unico provvedimento l'autorizzazione al trattamento rifiuti, l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in acque superficiali e l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti sia dalle sezioni di trattamento rifiuti che dalle sezioni impiantistiche non connesse al trattamento rifiuti, per l'impianto modificato secondo quanto rappresentato nelle tavole planimetriche ricognitive trasmesse con note del 13/01/2022, assunte ai prot. n. ri 1537, 1539, 1540 e 1541 del 14/01/2022;

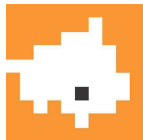
TENUTO CONTO che il Comitato tecnico V.I.A. nella seduta



del 19/01/2022, prendendo atto della documentazione presentata e delle sue successive integrazioni, ha valutato le problematiche connesse alla realizzazione del progetto di cui all'oggetto e dopo esauriente discussione, ha concluso l'istruttoria, esprimendo parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale e alla incidenza ambientale (VIncA) del progetto di cui trattasi, con le considerazioni riportate nel parere allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi prevista dall'art. 14 e seguenti della L. 241/1990, nonché dagli artt. 27 bis e 208 del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 11 della L.R. 4/2016, nella seduta del 19/01/2022, prendendo atto:

- del parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale e alla incidenza ambientale (VINCA) sopra menzionato,
- del parere favorevole dell'ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso e Osservatorio Regionale,
- del parere favorevole dei Vigili del Fuoco,
- del parere favorevole del Parco del Sile,
- del parere favorevole dell'ULSS 2 Marca Trevigiana,
- del parere favorevole della Soprintendenza,
- del parere favorevole del Comune di Istrana,
- della relazione istruttoria dei responsabili degli uffici provinciali competenti all'Autorizzazione al



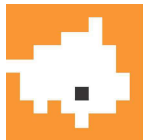
recupero dei rifiuti e delle connesse istruttorie
inerenti le emissioni in atmosfera nonché gli scarichi
idrici, con le relative prescrizioni,

ha concluso i lavori, esprimendo parere favorevole, con
prescrizioni, all'unanimità degli aventi diritto in ordine
al rilascio dell'Autorizzazione unica per la modifica
dell'impianto secondo gli elaborati citati;

DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo per il
rilascio della presente autorizzazione tramite marca con
codice identificativo 01180366440579 del 05/08/2020;

PRESO ATTO, con nota assunta al prot. n. 15988 del
24/03/2022, della risoluzione anticipata del contratto di
locazione tra Aliplast S.p.A. e Roleo s.r.l. e della
contestuale acquisizione della piena proprietà sull'intero
compendio immobiliare riguardante l'impianto in argomento
da parte di Aliplast S.p.A. con atto notarile registrato a
Bologna il 25/02/2022, n. 8804, serie 1T;

VISTA la L.R. 16 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in
materia di valutazione di impatto ambientale e di
competenze in materia di autorizzazione integrata
ambientale" ed in particolare l'art. 5 comma 1 che pone in
capo alla Provincia il rilascio di provvedimenti di VIA e
Verifica assoggettabilità a VIA con riferimento alle
tipologie progettuali individuate nella ripartizione di cui
all'allegato A della medesima legge;



VISTI il D.Lgs. n. 152/2006, la L.R. n. 3/2000, la L.R. n. 33/1985 e il PTA/2009;

VISTA la L.R. n. 11/2004 e la L.R. n. 26/2007;

VISTO il D.P.R. n. 380/2001;

VISTO il D.M. n. 188/2020;

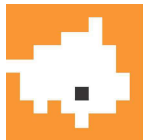
VISTA la L. 241/1990;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione,

DECRETA

ART. 1 - Di emanare, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 11 della L.R. 4/2016, il provvedimento di valutazione dell'impatto e di incidenza ambientale relativo al progetto denominato "Ottimizzazione delle operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi presso lo Stabilimento di Aliplast S.p.A. nella località di Ospedaletto di Istrana" sito a Istrana (TV) a seguito dell'istanza pervenuta in data 08/02/2021 (prot. prov. n. ri 6859-6887-6911-6912-6913-6914-6915-6929) e sue successive integrazioni presentate dalla ditta Aliplast S.p.A., con sede legale in Ospedaletto di Istrana (TV), con le prescrizioni riportate nelle "CONCLUSIONI" del parere

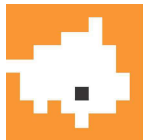


VIA allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante.

L'efficacia del presente provvedimento ai fini della realizzazione del progetto è pari a 5 anni dalla data della sua pubblicazione, salvo proroga, ai sensi della normativa vigente.

ART. 2 - La ditta Aliplast S.p.A., con sede legale in via delle Fornaci, n. 14 nel comune di Istrana, P.IVA 03819031208, è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in comune di Istrana (TV), via delle Fornaci n. 14 su un'area catastalmente identificata dai mappali 76, 114, 119, 254 (cabina elettrica), 263, 264, 265, 266, del foglio 27 e mapp. 279 del foglio 26. Il provvedimento costituisce anche autorizzazione allo scarico delle acque reflue in acque superficiali, con recapito nel Rio Siletto, e autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

L'esercizio dell'impianto sino alla realizzazione e messa in esercizio delle modifiche secondo quanto stabilito all'articolo 5, deve avvenire secondo il layout impiantistico e gestionale approvato con i provvedimenti citati in premessa. La ditta può esercire l'impianto modificato secondo quanto riportato all'articolo 5, una volta espletato quanto previsto all'articolo 6. La presente



autorizzazione all'esercizio ha validità fino al 18/03/2032. L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel caso non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia e dal presente provvedimento e nel caso non sussista valido titolo di disponibilità dell'area sulla quale insiste l'impianto.

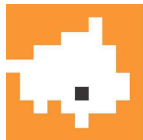
Qualsiasi modifica dei contratti in essere deve essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione.

ART. 3 - La ditta Aliplast S.p.A. è autorizzata all'aumento dei quantitativi di rifiuti ritirabili annualmente presso l'impianto fino ad un valore massimo pari a 112.000 tonnellate; le operazioni consentite sono specificate nell'Allegato tecnico al presente provvedimento, di cui fa parte integrante e sostanziale.

ART. 4 - La ditta Aliplast S.p.A. è autorizzata a svolgere l'attività di recupero (R3), per la produzione di lotti di carta e cartone recuperati, secondo i criteri di cui al D.M. n. 188 del 22/09/2020 e il layout di impianto "Tavola 3 - cd. 120099.02 - Planimetria illustrativa viabilità interna e stoccaggi", assunta al prot. n. 1540/2021.

Il lotto di carta e cartone recuperato deve rispettare i requisiti previsti dall'art. 3 del D.M. n. 188/2020 ed essere accompagnato dalla dichiarazione di conformità, di cui all'Allegato 3 del suddetto decreto ministeriale.

I materiali ottenuti dalla lavorazione che non rispettino i



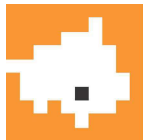
requisiti di cui sopra devono essere considerati rifiuti e come tali gestiti.

Le dimensioni del lotto devono essere conformi alle disposizioni della nota del Comando dei Vigili del Fuoco, assunta al prot. prov. n. 12465 del 04/03/2021, ovvero i quantitativi di materiale cartaceo in deposito non devono superare i 5.000 kg.

ART. 5 - La Ditta è autorizzata alla realizzazione delle modifiche impiantistiche presentate con istanza in data 08/02/2021, prot. prov. n. ri 6859-6887-6911-6912-6913-6914-6915-6929, integrata in data 11/06/2021, prot. prov. n. 35138 e con le tavole ricognitive di riferimento assunte ai prot. n. ri 1537, 1539, 1540 e 1541 del 14/01/2022. Le modifiche riguardano:

> sezione rifiuti - l'installazione di una nuova linea di estrusione del PE, in sostituzione di una precedente linea da dismettere, con relativo nuovo punto di emissione-n°59,

> sezione diversa dai rifiuti - l'installazione di un nuovo impianto di estrusione del PET per la lavorazione del materiale prodotto dalla linea PET, con relativo nuovo punto di emissione-n°56, l'inserimento di ventilatori linea lastra PET, una nuova linea di aspirazione a servizio del reparto lastra PET per l'implementazione del sistema di ricambio dell'aria e nuovi punti di emissione reparto lavaggio PE nn. 57 e 58 a servizio dei sistemi di



asciugatura del polietilene macinato.

Il layout impiantistico e gestionale autorizzato con il

presente provvedimento corrisponde alle seguenti

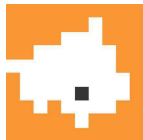
planimetrie ricognitive, assunte in data 14/01/2022:

- Tavola 2 – cd. 120056.07 – Planimetria layout impianti
stato di progetto,
- Tavola 3 – cd. 120099.02 – Planimetria illustrativa
viabilità interna e stoccaggi,
- Tavola 4 – cd. 120057.06 – Planimetria illustrativa
condotte acque di processo e meteoriche,
- Tavola 5 – cd. 120033.13 – Planimetria illustrativa
emissioni in atmosfera.

Tali planimetrie sono allegate al presente provvedimento e
ne costituiscono parte integrante.

Ai sensi dell'art. 24 della L.R. 3/2000 la ditta deve
iniziare la realizzazione delle modifiche approvate entro
12 mesi dal rilascio della presente autorizzazione e deve
concludere i lavori, ponendo in esercizio l'impianto
secondo le modifiche approvate, entro 36 mesi dalla
medesima data, pena la decadenza automatica, salvo motivata
proroga, di quanto approvato. La ditta deve comunicare
preventivamente l'inizio dei lavori di realizzazione delle
modifiche di cui sopra.

ART. 6 - L'avvio dell'esercizio dell'impianto modificato in
conformità al presente provvedimento deve essere preceduto

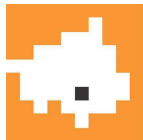


dall'invio da parte della Ditta di una comunicazione,
recante in allegato:

- > dichiarazione di fine dei lavori relativi alle modifiche di cui all'art. 5,
- > data di avvio dell'impianto secondo le modifiche di cui all'art. 5.

La ditta entro 180 giorni dalla data di avvio dell'impianto modificato secondo quanto previsto all'articolo 5 deve trasmettere il collaudo funzionale ai sensi dell'art. 25 della L.R. 3/2000.

Il collaudo funzionale deve essere integrato con gli esiti di una indagine olfattometrica complessiva dello stabilimento, sui condotti di aspirazione delle operazioni di estrusione e calandratura PET, estrusione PE, filmatura PE, estrusione PP, decontaminazione PET, forno per la pulizia dei filtri metallici, asciugatura in cilindro rotante riscaldato afferenti ai punti di emissione nn. 8, 9, 10, 11, 12, 28, 46, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 32, 51, 56, 57, 58 e 59. L'indagine deve essere condotta mediante analisi in olfattometria dinamica, in conformità alla norma UNI EN 13725: 2004, delle potenziali emissioni odorigene e valutare la dispersione degli odori dello stabilimento mediante applicazione di uno specifico modello matematico di simulazione. I campionamenti devono essere eseguiti con tutte le linee impiantistiche in normale funzionamento.



La relazione che accompagna l'indagine olfattometrica deve contenere:

- l'individuazione dei punti di verifica analitica;
- la modalità di campionamento ed analisi;
- la descrizione della metodologia scelta per l'elaborazione dei dati.

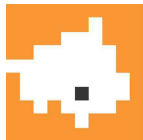
ART. 7 - L'impianto deve essere gestito secondo quanto riportato nell'Allegato Tecnico al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, composto dalle seguenti parti:

- a) SEZIONE A: Informazioni generali;
- b) SEZIONE B: Gestione dei rifiuti;
- c) SEZIONE C: Emissioni in atmosfera;
- d) SEZIONE D: Scarichi idrici.

ART. 8 - A partire dalla data di accettazione delle garanzie finanziarie di cui all'art. 9 punto 1, è revocato il D.D.P. n. 603 del 28/12/2018 e ss.mm.ii.

ART. 9 - La Ditta deve presentare, alla scrivente Amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento:

- 1) nuove garanzie finanziarie conformi alla D.G.R.V. 2721/2014 o appendici di aggiornamento delle garanzie finanziarie vigenti con recepimento del presente decreto; la polizza R.C. Inquinamento, nel caso di rateizzazione annuale, nel contratto deve prevedere



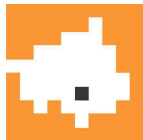
che, in assenza di disdetta comunicata dalle parti a mezzo raccomandata A.R. o PEC almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un'altra annualità e così successivamente; le parti si obbligano in caso di disdetta ed entro il termine per la stessa previsto, sopraindicato, ad inserire la Provincia di Treviso quale codestinataria nella comunicazione di disdetta a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C.;

2) il Certificato di regolare esecuzione dell'opera autorizzata con D.D.P. n. 341 del 19/10/2021 e modificata in fase di as-built, firmato dal Direttore dei lavori, che attesti anche la dismissione della sezione di ozonizzazione;

3) la scheda di sicurezza del reagente sostitutivo di "LCK238 cuvetta 3 di 4".

ART. 10 - L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

ART. 11 - In caso di mancato rinnovo della certificazione ai sensi della norma ISO 14.000, la ditta deve darne tempestiva comunicazione alla scrivente Amministrazione ed adeguare di conseguenza l'importo delle garanzie finanziarie in essere, secondo la norma regionale vigente,



entro 30 giorni dalla scadenza della certificazione stessa.

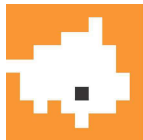
ART. 12 - La Ditta, a conclusione dei lavori di sigillatura della rete di raccolta acque a servizio dell'area di lavaggio carrelli elevatori e parti meccaniche confluite all'impianto di disoleazione, deve trasmettere a questa Amministrazione la relativa documentazione fotografica.

ART. 13 - La Ditta deve presentare alla scrivente Amministrazione, entro 90 giorni dal ricevimento del presente provvedimento:

1) il Piano di Gestione Operativa revisionato in base alle prescrizioni riportate nel presente decreto. Tale Piano sarà soggetto a presa d'atto formale da parte di questa Amministrazione;

2) il Piano di Campionamento, previsto all'art. 6, comma 1, del D.M. 188/2020. Tale piano deve riportare la definizione e quantificazione della dimensione del lotto di carta e cartone, comprensivo delle frequenze e modalità di verifica del materiale EoW, in conformità a quanto previsto dal DM 188/2020.

ART. 14 - La Ditta, per le operazioni di produzione calore ad uso tecnologico effettuate con 3 impianti di combustione alimentati a gas metano di potenzialità termica nominale di 1,2 MW ciascuno, afferenti i punti di emissione nn. 34, 35 e 36, ai fini dell'adeguamento previsto ai sensi dell'art. 273-bis comma 5, del D.Lgs.n. 152/2006, deve presentare



entro il 1° gennaio 2028 la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 273- bis comma 6.

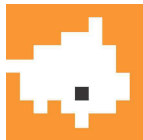
ART. 15 - L'ARPAV è incaricata del controllo dell'osservanza del presente decreto, anche mediante accertamento analitico per verificare il rispetto dei limiti allo scarico e delle emissioni in atmosfera.

ART. 16 - Le modifiche impiantistiche e/o strutturali, comprese le modifiche che comportino variazioni qualitative o quantitative delle emissioni o dello scarico, fermi restando gli obblighi di legge, devono essere preventivamente comunicate a questa Amministrazione, corredate degli eventuali elaborati tecnici, e, ove ne ricorrano gli estremi, preventivamente autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

ART. 17 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

ART. 18 - La variazione del legale rappresentante della ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza deve essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione, allegando una autodichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet della Provincia.

ART. 19 - Nell'eventualità in cui la ditta si venisse a



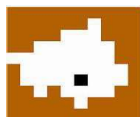
trovare in uno dei seguenti stati: a) fallimento; b) liquidazione; c) cessazione di attività; d) concordato preventivo, ha l'obbligo di fornirne immediata comunicazione a questa Amministrazione. Se la ditta si trovasse in fallimento e non fosse in atto l'esercizio provvisorio ai sensi della normativa fallimentare, il ritiro e trattamento di rifiuti deve intendersi sospeso.

ART. 20 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti.

ART. 21 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'A.R.P.A.V. di Treviso, al Comune di Istrana, all'Unità Organizzativa Economia Circolare e ciclo dei rifiuti dell'A.R.P.A.V. e va affisso all'albo della Provincia e a quello del Comune.

ART. 22 - Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 giorni e di 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento.

dott. Simone Busoni



Allegato Tecnico

Oggetto: ALIPLAST S.p.A., Istrana. Autorizzazione unica VIA, VINCA e recupero rifiuti non pericolosi ai sensi artt. 27-bis, 208 e 184-ter del D.Lgs. 152/2006

Atto: T0B4T8

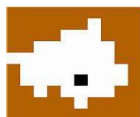
Indice generale

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI.....	1
Identificazione Ditta.....	1
Ubicazione Impianto.....	2
Classificazione impianto di gestione dei rifiuti.....	2
SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI.....	3
Rifiuti Conferibili.....	3
Quantitativi gestibili.....	4
Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW).....	4
Altre Prescrizioni.....	6
SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	8
Operazioni di trattamento rifiuti.....	8
Operazioni che non includono processi di trattamento rifiuti.....	9
Prescrizioni ai sensi dell'art. 271 comma 7-bis del D.Lgs.n. 152/2006.....	10
Emissioni scarsamente rilevanti o non soggette ad autorizzazione.....	10
Procedure di messa in esercizio e regime per impianti oggetto di modifica.....	11
Misure analitiche di autocontrollo.....	11
Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera.....	12
Accessibilità ai punti di campionamento e misura.....	13
Metodi analitici.....	14
SEZIONE D. SCARICHI IDRICI.....	14
RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI.....	16
APPENDICE 1. ELENCO ELABORATI DI PROGETTO APPROVATI.....	16

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI

Identificazione Ditta

Ragione Sociale Ditta	Aliplast S.p.A.
Codice Fiscale e P.IVA	C.F. 00792100265, P.IVA 03819031208
n. REA	153324
Sede Legale	Comune di Istrana Via delle Fornaci n. 14
Sistema di controllo della qualità	X Certificazione UNI-EN ISO 9001:2015 X Certificazione UNI-EN ISO 14.001:2015 X Certificazione UNI EN ISO 22000:2005 X Certificazione UNI-EN ISO 45.001:2018 X EUCERTPLAST (Scheme for European Plastic Recyclers)



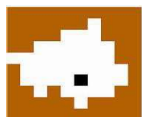
Ubicazione Impianto

Comune	Istrana (TV)
Indirizzo	Via delle Fornaci n. 14
Dati Catastali	Foglio 26 - 27, Mappali 279 - 76, 114, 119, 254 (cabina elettrica), 263, 264, 265, 266
Coordinate Geografiche	45° 38'40.4"N 12° 04'13.0"E
Classificazione in base allo strumento urbanistico comunale	Riferimento CDU n. 15617 del 21/12/2021 - mappali catastali impianto sono classificati dal vigente strumento urbanistico in "ambiti caratterizzati da un elevato valore ambientale-naturalistico" - "Parco Naturale Regionale del Fiume Sile Zona agricola 2", specificatamente normata dagli articoli 44, 45 e 83 delle vigenti Norme Operative. Il mappale 279, Foglio 26 è classificato quale "viabilità esistente", normata dall'art.56 delle vigenti Norme Operative. Inoltre i medesimi mappali sono in parte compresi entro la "fascia di rispetto stradale", specificatamente normata dall'art.59 delle vigenti Norme Operative. Nel vigente PAT, tali mappali, risultano infine compresi entro la rete ecologica in "area nucleo (core areas)", specificatamente normata dall'art. 65 lett. c.1) delle vigenti Norme Operative, entro il Sito di Importanza Comunitaria e la Zona di Protezione Speciale appartenente alla rete "Natura 2000", avente valore paesaggistico e sottoposti a vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004. Relativamente ai mappali del Foglio 27, nel vigente PAT, gli stessi sono classificati quale "ambito territoriale cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione - Fornace" e, relativamente al mappale 76 del medesimo Foglio 27, l'immobile è individuato come "opera incongrua - attività produttiva". La ditta è dotata di Autorizzazione Paesaggistica n. 134/2018 e dispone di scheda informativa di tipo "K IS-02" - zona agricola di tutela paesaggistica, ai sensi della N. di A del Piano Ambientale.
Variante Urbanistica	NO
Superficie	75.000 mq complessivi, di cui: 21.000 mq coperti, 46.000 mq pavimentati, 8.000 mq a verde

Classificazione impianto di gestione dei rifiuti

Si riporta di seguito la classificazione dell'impianto secondo quanto indicato nelle "Linee guida per la classificazione degli impianti di gestione dei rifiuti e l'attribuzione delle operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati B e C del D.Lgs. n. 152/2006 ai fini dell'individuazione dei contenuti minimi da inserire nelle domande di autorizzazione", Appendice 2 dell'Allegato A alla DCR n. 30 del 29/05/2015.

n. linea	Tipo Impianto	Dettaglio Impianto		Operazione
1	SELEZIONE E RECUPERO	RECUPERO SECCHI Potenzialità totale operazione selezione e recupero 110.000 t/anno trattabili, di cui R12 selezione secchi ≤ 12.300 t/anno potenzialità giornaliera trattabili in selezione e recupero (R3+R12) 366 t/giorno	Selezione/Recupero Plastica	R3
			Selezione/Recupero Carta e cartone	R12
				R3
				R12
2	STOCCAGGIO	STOCCAGGIO Capacità Stoccaggio istantaneo per rifiuti con trattamento selezione e recupero in impianto: 22.000 t, 33.000 mc	Messa in Riserva per selezione e recupero in impianto	R13 funzionale a selezione secchi
		Capacità Stoccaggio istantaneo per rifiuti non recuperabili in impianto: 300 t 450 mc <u>quantitativo annuo massimo ricevibile 2000 t/anno</u>	Messa in riserva - accorpamento con messa in riserva per invio a impianti terzi	R13 mono EER-mono produttore e R13-12 accorpamento mono EER-produttori differenti

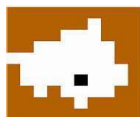


SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI

Rifiuti Conferibili

1. Presso l'impianto di recupero possono essere conferiti i rifiuti di cui alla seguente tabella; per ogni EER sono indicate le operazioni di recupero consentite.

EER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO		STOCCAGGIO	
		RECUPERO SECCHI Selezione/Recupero con stoccaggio funzionale		Accorpamento mono codice - produttori differenti per invio ad impianto terzo	Messa in Riserva - mono codice mono produttore - per invio ad impianto terzo
		R13 - R3	R13 - R12	R13 - R12	R13
160119	Plastica	X	X		
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	X	X		
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X	X		
150102	Imballaggi di plastica	X	X		
191204	Plastica e gomma	X	X		
200139	Plastica	X	X		
070213	Rifiuti plastici	X	X		
150101	Imballaggi in carta e cartone	X	X		
200101	Carta e cartone	X	X		
150106	Imballaggi in materiali misti Prescrizione: limitatamente a imballaggi prevalentemente cartacei e/o plastici	X	X		
150106	Imballaggi in materiali misti Prescrizione: limitatamente a imballaggi prevalentemente metallici e/o di vetro			X	X
170202	Vetro			X	X
200102	Vetro			X	X
150107	Imballaggi in vetro			X	X
191205	Vetro			X*	X
150104	Imballaggi metallici			X	X
170405	Ferro e acciaio			X	X



EER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO		STOCCAGGIO	
		RECUPERO SECCHI Selezione/Recupero con stoccaggio funzionale		Accorpamento mono codice - produttori differenti per invio ad impianto terzo	Messa in Riserva - mono codice mono produttore - per invio ad impianto terzo
		R13 - R3	R13 - R12	R13 - R12	R13
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi			X*	X
200140	Metallo			X	X
170402	Alluminio			X	X
191203	Metalli non ferrosi			X*	X
150105	Imballaggi di materiali compositi			X	X
101199	Rifiuti non specificato altrimenti			X*	X

I rifiuti, le cui operazioni sono contrassegnate da asterisco (*), sono soggetti agli adempimenti previsti dalla DGRV 119/2018, riassunti nel documento M174 "Azioni da intraprendere sui EER in accettazione arrivi secondo le disposizioni dell'autorizzazione Gestione Impianto n. 603/2018".

Quantitativi gestibili

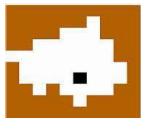
2. I quantitativi di rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:

- quantitativo istantaneo massimo stoccabile di rifiuti: 22.300 t, 33.450 mc (di cui 22.000 t per R13 funzionale alle operazioni R3-R12 recupero secchi, 300 t per R13 puro e R13 funzionale R12-accorpamento);
- quantitativo annuale massimo di rifiuti ritirabili e trattabili presso l'impianto: 112.000 t, 168.000 mc (110.000 t per operazione R3-R12 recupero secchi, di cui $R12 \leq 12.300$ t, + 2.000 t per R13 puro e R13-R12 accorpamento);
- quantitativo giornaliero massimo di rifiuti trattabili (R3-R12 recupero secchi) presso l'impianto: 366 t (549 mc).

Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW)

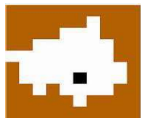
3. La ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di recupero, qualora indicate nella tabella di cui al punto 1:

- operazione di esclusiva messa in riserva (R13) di rifiuti provenienti da stessi produttori per l'avvio a recupero presso altri impianti;
- operazione (R13-R12) operazione di accorpamento e messa in riserva di rifiuti con medesimo codice EER, proveniente da diversi produttori, per l'avvio a recupero presso impianti successivi;
- operazione di messa in riserva (R13) per tipologia di rifiuti funzionale all'attività di recupero dell'impianto;
- operazioni di recupero R12, come di seguito descritte:



- d.1) operazioni di selezione e cernita dei rifiuti, finalizzate alla separazione del materiale indesiderato e alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a successivo recupero;
- d.2) operazioni di riduzione volumetrica al fine di ridurre la pezzatura e/o adeguare volumetricamente i rifiuti al fine di ottimizzarne il trasporto e il recupero presso l'impianto di recupero successivo;
- e) operazione di recupero di sostanze organiche (R3) a partire da rifiuti a matrice cartacea mediante operazioni di selezione, eliminazione delle impurezze e di materiali contaminanti e compattamento per ottenere materiali recuperati conformi alla norma UNI-EN 643;
- f) operazione di recupero di sostanze organiche (R3) costituite da rifiuti a matrice plastica operazioni di selezione, asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), riduzione volumetrica e granulazione per ottenere materiali recuperati conformi alla norma UNIPLAST-UNI 10667.
4. Le operazioni di recupero sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto.
5. I prodotti dell'attività di recupero per cessare la qualifica di rifiuto devono rispondere alle condizioni definite dal comma 1 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006. Le verifiche tecniche sul materiale che cessa di essere rifiuto devono essere eseguite dalla Ditta per lotto (insieme omogeneo per caratteristiche merceologiche, ottenuto dallo stesso processo di lavorazione e da partite note di rifiuti).
6. Ai fini del rispetto di quanto previsto dal **punto 5**, i materiali ottenuti dall'attività di recupero cessano la qualifica di rifiuto solo se rispettano le seguenti specifiche:
- a) **CARTA E CARTONE** - le verifiche tecniche sul materiale che cessa di essere rifiuto devono essere eseguite dalla Ditta nel rispetto delle specifiche di cui all'art. 3 del D.M. 188/2020 del 22/09/2020. Nel recupero dei rifiuti di carta e cartone finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto è vietato l'impiego di rifiuto riconducibile al EER 19.12.01, qualora provenga dalla selezione di rifiuti urbani non differenziati (EER 20.03.01).
- Per ogni lotto di produzione, che deve essere chiuso all'interno dell'impianto, deve essere attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto compilando la dichiarazione di conformità di cui all'allegato 3 al D.M. 188/2020. La cessazione della qualifica di rifiuto avviene al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità da parte del nuovo produttore.
- b) **PLASTICA** - i materiali plastici ottenuti dall'attività di recupero cessano la qualifica di rifiuto solo se rispettano le specifiche di cui ai punti 6.1.4 e 6.2.4 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05/02/98 e i criteri indicati da ARPAV nel parere assunto al prot. prov. n. 2542 del 19/01/2022. In particolare, i rifiuti ammissibili al recupero R3 sono: 020104, 070213, 120105, 150102, 150106, 160119, 191204, 200139 e le caratteristiche degli EoW prodotti devono rispettare le norme UNI di riferimento per ciascun utilizzo specifico, e quindi plastiche, così come definite dalla UNI 10667-1, così classificate:
- i. scaglie di R-PE destinate ad impieghi diversi (UNI 10667-2),
- ii. scaglie di R-PP destinate ad impieghi diversi (UNI 10667-3),
- iii. scaglie di R-PET destinate alla produzione di fibre (UNI 10667-7), corpi cavi (UNI 10667-8), lastre/foglie (UNI 10667-9), riciclo chimico per depolimerizzazione (UNI 10667-15);
- iv. scaglie di R-PS destinate ad impieghi diversi (UNI 10667-10).

Secondo quanto previsto dalle LG SNPA 23/2020 "Linee guida per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. n. 152/2006", la Ditta deve predisporre il modello di dichiarazione di conformità ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre, n. 445, con i



contenuti minimi ivi previsti, per ogni lotto di produzione al fine di attestare il rispetto delle condizioni e dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, sulla base delle verifiche tecniche/analitiche allegate e richiamate dalle specifiche norme tecniche di settore.

Le certificazioni per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per almeno tre anni.

I materiali ottenuti dalla lavorazione che non rispettino i requisiti di cui sopra devono essere considerati rifiuti e come tali gestiti.

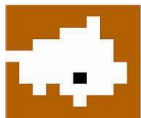
7. Il recupero R3 dei rifiuti plastici deve attenersi alle modalità di gestione dei rifiuti ricevuti dall'impianto descritte nel PGO nonché nei moduli M174, M287 e M011 della Ditta affinché sia dimostrato il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento.

Le attività di gestione, controllo, stoccaggio e recupero R3 dei rifiuti di carta e cartone devono avvenire in conformità al D.M. 188/2020 del 22/09/2020, che è da considerarsi integralmente richiamato. Le dichiarazioni di conformità, di cui all'allegato 3 al D.M. 188/2020, devono essere trasmesse all'Amministrazione Provinciale e all'ARPAV con cadenza almeno mensile nel primo anno di attività e con cadenza semestrale negli anni successivi.

Per ciascun lotto sottoposto a verifica per la cessazione della qualifica di rifiuto, la Ditta deve conservare un campione di carta e cartone recuperati pari ad almeno 5 kg, prelevato e conservato secondo le modalità e le tempistiche di cui all'art. 5, comma 3, e all'art. 6 del D.M. 188/2020.

Altre Prescrizioni

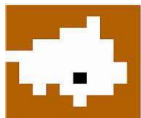
8. La Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate con le seguenti modalità:
- a) la classificazione e l'attribuzione del EER deve essere effettuata secondo le indicazioni di cui alla Decisione 2014/955/UE (Elenco EER in vigore dal 1/06/2015) e s.m.i. nonché dalla normativa nazionale di recepimento, con particolare attenzione a tutti quei casi in cui si trattano codici a specchio;
 - b) la classificazione dei rifiuti di cui alla lettera a) è effettuata a cura del produttore almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;
 - c) la Ditta deve effettuare un'analisi merceologica almeno annuale sui rifiuti di carta e cartone in ingresso, come previsto dall'Allegato 1, lettera b) del D.M. 188/2020;
 - d) il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto e alla Ditta; il campionamento va effettuato secondo le norme UNI 10802;
 - e) per le analisi si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - f) tutta la documentazione inerente alle indagini svolte per determinare le proprietà di pericolo deve essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni.
9. Le verifiche analitiche e/o tecniche per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere accompagnate da apposito verbale di campionamento, con indicate le modalità di prelievo del campione, il tipo di analisi/verifica tecnica a cui verrà avviato il campione prelevato, il quantitativo prelevato, il quantitativo complessivo di materiale da cui si è prelevato il campione, le generalità e la



qualifica del personale addetto al prelievo, nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione prelevato con il materiale che rappresenta; le analisi e le certificazioni per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di tre anni, fermo restando quanto previsto dai regolamenti comunitari già emanati sulla cessazione della qualifica di rifiuto ivi regolamentata.

Deve essere garantita la tracciabilità dei lotti mediante adeguata procedura gestionale.

10. Il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto, in particolare:
- a) deve essere posto in aree di stoccaggio dedicate e dotate degli opportuni sistemi di sicurezza e presidi ambientali a seconda della tipologia di rifiuto;
 - b) deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono, inoltre, essere attivate opportune procedure finalizzate a evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.
11. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e delle seguenti prescrizioni:
- a) le aree ove si svolgono le attività di ricezione, deposito e lavorazione devono essere mantenute distinte tra loro; in particolare devono essere individuate mediante idonea cartellonistica le aree dedicate a:
 - i rifiuti destinati all'area di conferimento (ove necessaria);
 - i rifiuti destinati alla sola messa in riserva (R13);
 - i rifiuti destinati alla messa in riserva (R13) e accorpamento (R12);
 - i rifiuti messi in riserva per tipologia (R13) che devono essere avviati al trattamento;
 - i rifiuti esitati dalle operazioni di trattamento;
 - il materiale recuperato che ha cessato di essere rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006;
 - i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto;
 - b) le aree di stoccaggio dei rifiuti non dovranno interferire con lo sviluppo delle essenze arboree previste nel progetto di cui all'Autorizzazione Paesaggistica n. 134/2018;
 - c) tutti i rifiuti vanno identificati con i rispettivi codici, secondo le indicazioni di cui alla Decisione 2014/955/UE (Elenco EER in vigore dal 1/06/2015), con particolare attenzione a tutti quei casi in cui si trattano codici a specchio, mediante apposita cartellonistica riportante il codice EER corrispondente;
 - d) la verifica e le procedure di accettazione dei rifiuti all'impianto nonché la loro gestione, le modalità di stoccaggio e di trattamento e la dislocazione delle aree devono essere conformi a quanto descritto nella planimetria "*Tavola 3 – cd. 120099.02 – Planimetria illustrativa viabilità interna e stoccaggi*", assunta al prot. n. 1540 del 14/01/2022 e nel Piano di Gestione Operativa, recependo le prescrizioni di cui al presente provvedimento; per i rifiuti di carta e cartone, le procedure di conferimento, accettazione e gestione dei rifiuti in ingresso, in stoccaggio ed in fase di lavorazione devono rispettare quanto indicato nell'Allegato 1, lettera b) del D.M. 188/2020;
 - e) devono essere rispettate le norme tecniche, antincendio, di sicurezza e di igiene previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali;
 - f) il ricevimento presso l'impianto di rifiuti urbani è subordinato al rispetto di quanto previsto dal Capo III Titolo I della Parte IV del D.Lgs 152/2006 "Servizio di gestione integrata dei rifiuti" e dalla



vigente normativa in materia di affidamento dei servizi pubblici e di pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani;

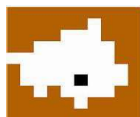
- g) l'accorpamento di rifiuti con stesso codice EER non deve comportare la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero; tali operazioni sono consentite solo se i rifiuti posseggono già singolarmente in ingresso all'impianto le caratteristiche di idoneità per il recupero;
 - h) è vietata la miscelazione di rifiuti tra loro e/o con altri materiali, realizzata allo scopo di diluire il contenuto di contaminanti così da rendere assoggettabili al recupero partite di rifiuti non dotate in origine di idonee caratteristiche;
 - i) i rifiuti in impianto devono essere gestiti per lotti, in modo che ne sia garantita la tracciabilità dal loro ingresso in impianto;
 - j) la gestione per lotti deve essere garantita anche alle operazioni R12 di accorpamento e selezione-recupero;
 - k) le procedure per la verifica per la cessazione della qualifica di rifiuto per le plastiche, fatto salvo quanto previsto dalla norma, devono essere condotte secondo le procedure indicate nella nota della ditta del 01/09/2015, assunta al prot. 84748 il 03/09/2015;
 - l) la ditta deve garantire la sorveglianza radiometrica dei materiali metallici secondo quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 101 del 31 luglio 2020 in particolare deve:
 - essere dotata di attrezzature per la sorveglianza radiometrica dei materiali (art. 72, comma 1) con certificato di taratura;
 - dare incarico per i controlli a un Esperto Qualificato di II o III grado e assicurare che venga fornita attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica (art. 72 comma 2), che riporta anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato;
 - m) per quanto riguarda gli imballaggi misti provenienti da utenze commerciali e produttive (EER 15.01.06), la Ditta deve effettuare delle analisi merceologiche per ciascun conferitore da eseguire con cadenza biennale e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo produttivo di origine di tali rifiuti.
12. In caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la Ditta deve porre immediatamente in essere tutte le misure volte a limitare il danno e l'eventuale inquinamento, rimanendo fermi gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del D.Lgs 152/2006.
13. La Ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di materiali atti all'assorbimento di liquidi inquinanti in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti di cui all'articolo precedente.

SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA

14. Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla planimetria "*Tavola 5 – cd. 120033. 13 – Planimetria illustrativa emissioni in atmosfera*", pervenuta in allegato alle integrazioni all'istanza di VIA + autorizzazione unica per impianto di gestione dei rifiuti in data 13 gennaio 2022, prot. n. 1541 del 14/01/2022.

Operazioni di trattamento rifiuti

15. La ditta deve rispettare i seguenti valori limite di emissione alle operazioni di lavaggio e asciugatura del PET post - consumo:



Punto di emissione n.:	Parametro:	Valore limite di emissione:
1, 2, 3, 4A, 4B, 4C e 43	sostanze di natura basica (esprese come NaOH) e acido fosforico	5 mg/m ³ (con soglia di rilevanza ≥ 50 g/h)
	polveri	10 mg/m ³

16. La ditta deve rispettare i seguenti valori limite di emissione alle operazioni di essiccazione e scarico in silos delle scaglie nella fase di pre-estrazione e dello scarico in silos del granulo estruso di PET pre-consumo; asciugatura e scarico in silos delle scaglie (pre-estrazione) e del granulo estruso di PE e PP, operazioni di sfiato dei silos di carico del materiale destinato alla lastra PET, trasporto pneumatico del PET macinato e del granulo PE, asciugatura del PET macinato:

Punto di emissione n.:	Parametro:	Valore limite di emissione:
44, 47, 50, 55, 57 e 58	polveri	10 mg/m ³

17. La ditta deve rispettare i seguenti valori limite di emissione alle operazioni di estrusione PET, estrusione PP - estrusione PE (rigenerazione), forno pulizia filtri e degasaggio estrusori:

Punto di emissione n.:	Parametro:	Valore limite di emissione:
8, 9, 10, 11, 12, 28, 46, 49, 51 e 59	polveri	10 mg/m ³
	composti organici volatili	50 mgC/m ³ espresso come carbonio organico totale
	1, 3-butadiene (con utilizzo di polimero PP)	5 mg/m ³ con soglia di rilevanza ≥ 25 g/h
	aldeidi	20 mg/m ³ con soglia di rilevanza ≥ 100 g/h
	formaldeide	5 mg/m ³ con soglia di rilevanza ≥ 25 g/h

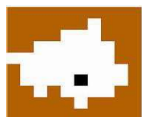
Operazioni che non includono processi di trattamento rifiuti

18. La ditta deve rispettare i seguenti valori limite di emissione alle operazioni di estrusione-calandratura della lastra in PET, filmatura PE, operazioni di estrusione del PET in scaglie:

Punto di emissione n.:	Parametro:	Valore limite di emissione:
5, 6, 7, 13, 14, 15 e 56	polveri	10 mg/m ³
	composti organici volatili	50 mgC/m ³ espresso come carbonio organico totale
	aldeidi	20 mg/m ³ con soglia di rilevanza ≥ 100 g/h
	formaldeide	5 mg/m ³ con soglia di rilevanza ≥ 25 g/h

19. La ditta deve rispettare i seguenti valori limite di emissione alle operazioni di decontaminazione PET:

Punto di emissione n.:	Parametro:	Valore limite di emissione:
32	polveri	10 mg/m ³
	composti organici volatili	50 mgC/m ³ espresso come carbonio organico totale



20. La ditta deve rispettare i seguenti valori limite di emissione alle operazioni di stampa flessografica:

Punto di emissione n.:	Parametro:	Valore limite di emissione:
23, 24, 25 e 26	composti organici volatili	quelli stabiliti per le classi di sostanze così come definite in Tabella D parte II dell'allegato I alla parte V del DLgs 3 aprile 2006, n.152

21. La ditta deve rispettare i seguenti valori limite di emissione alle operazioni di saldatura, lavorazione meccanica a freddo (sbavatura, tornitura e affilatura delle lame), taglio al plasma:

Punto di emissione n.:	Parametro:	Valore limite di emissione:
29, 30 e 31	polveri	10 mg/m ³
	metalli nelle polveri	quelli stabiliti per le classi di sostanze così come definite in Tabella B parte II dell'allegato I alla parte V del DLgs 3 aprile 2006, n.152

22. La ditta deve rispettare i seguenti valori limite di emissione alle operazioni di produzione calore ad uso tecnologico effettuate con tre impianti di combustione alimentati a gas metano di potenzialità termica nominale di 1,2 MW ciascuno:

Punto di emissione n.:	Parametro:	Valore limite di emissione:
34, 35 e 36	ossidi di azoto - NO _x	350 mg/m ³ (espresso come biossido di azoto - NO ₂) Il tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso: 3% v/v

Prescrizioni ai sensi dell'art. 271 comma 7-bis del D.Lgs.n. 152/2006

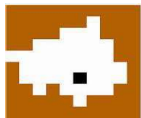
23. Nell'ipotesi venga modificata la classificazione delle sostanze o delle miscela utilizzate nel ciclo produttivo, il gestore, entro il termine di tre anni dalla modifica, deve presentare istanza di autorizzazione per l'adeguamento alle disposizioni previste dall'art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. n. 152/2006. L'introduzione nel ciclo produttivo di sostanze classificate pericolose ai sensi dei regolamenti europei n. 1272/2008 e n. 1907/2006 deve essere preventivamente autorizzata.

Emissioni scarsamente rilevanti o non soggette ad autorizzazione

24. Per le tre unità termiche ad uso civile, con potenzialità termica nominale di 0,026 MW ciascuna alimentate a GPL, i cui fumi di combustione afferiscono al punto di emissione n. 37, vale quanto previsto ai titoli II e III del D.Lgs. 152/2006.

25. Le emissioni in atmosfera, rilasciate dai punti di emissione identificati con i numeri 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 52 - 53 - 33, da 39 a 41, 45 e da Ch04 a Ch07, ed afferenti alle operazioni di attivazione della superficie del film plastico mediante trattamento con scariche elettriche che producono ozono, operazioni di termodistruzione dell'ozono derivante dal trattamento di ozonizzazione dei reflui, sfiati di vapore per lavaggi, cappa di laboratorio, sfiati dei gruppi di raffreddamento, vengono riconosciute ad inquinamento scarsamente rilevante.

26. Le emissioni in atmosfera generate in laboratorio qualità, afferenti i punti di emissione nn. 48 e 54



vengono riconosciute come scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272 comma 1 - All. IV punto jj alla parte V del D.Lgs. 152/2006.

27. Le emissioni in atmosfera afferenti ai punti di emissione nn. T1 ÷ T60, T64, T65, T66, T67, T68 ÷ T73, V1 ÷ V5, V9 ÷ V13, V15 ÷ V38, V39 ÷ V41, V42 ÷ V44, V45 ÷ V47, V48 e 42 adibiti a ricambi d'aria in ambiente di lavoro non sono soggetti al campo di applicazione del titolo I parte V del DLgs 152/2006, ai sensi dell'art. 272 comma 5 D.Lgs. n. 152/2006.
28. Le emissioni generate dal motore diesel di emergenza al sistema antincendio, le cui emissioni afferiscono al punto di emissione n. 38, non sono sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'allegato I, parte III, punto 3 alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006.

Procedure di messa in esercizio e regime per impianti oggetto di modifica

29. Operazioni di trasporto pneumatico del PET macinato e del granulo PE, stoccaggio in sili e sfiato delle pompe da vuoto afferenti i punti di emissione nn. 44, 50 e 55; operazioni di asciugatura del PET macinato afferenti i punti di emissione nn. 57 e 58; operazioni di estrusione PE afferenti il punto di emissione n. 59 ed operazioni di estrusione del PET in scaglie afferenti il punto di emissione n. 56.

L'impresa, **almeno 15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne dà comunicazione alla Provincia.

30. Operazioni di trasporto pneumatico del PET macinato e del granulo PE, stoccaggio in sili PE da estrarre e sfiato delle pompe da vuoto afferenti i punti di emissione nn. 50, 55 e 44; operazioni di estrusione in nuova linea di estrusione PE e di pulizia dei filtri delle linee di estrusione in forni afferenti il punto di emissione n. 49 ed operazioni di degasaggio degli estrusori delle linee di estrusione PE afferenti il punto di emissione n. 51; operazioni di asciugatura del PET macinato afferenti i punti di emissione nn. 57 e 58; operazioni di estrusione PE afferenti il punto di emissione n. 59 ed operazioni di estrusione del PET in scaglie afferenti il punto di emissione n. 56.

Entro 60 giorni successivi dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa comunica alla Provincia i risultati delle misurazioni alle emissioni effettuate in un periodo rappresentativo di marcia controllata dell'impianto.

Misure analitiche di autocontrollo

31. Operazioni di essiccazione e scarico in silos delle scaglie nella fase di pre-estrusione e dello scarico in silos del granulo estruso di PET pre-consumo; asciugatura e scarico in silos pre-estrusione e del granulo estruso di PE e PP, operazioni di sfiato dei sili di carico del materiale destinato alla lastra PET, trasporto pneumatico del PET macinato e del granulo PE; asciugatura del PET macinato:

Punti di emissione nn. 44, 50 e 55

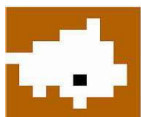
Dopo la prima serie di analisi di autocontrollo previste dalle procedure di messa in esercizio e a regime dell'impianto, non si prescrivono ulteriori analisi di autocontrollo.

Devono essere registrati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sugli impianti di depolverazione installati.

Punto di emissione n. 47

Non si prescrivono ulteriori analisi di autocontrollo.

Devono essere registrati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sugli impianti di depolverazione installati.



Punti di emissione nn. 57 e 58

La ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di autocontrollo.

32. Per le seguenti operazioni:

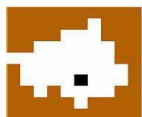
- a) Operazioni di lavaggio e asciugatura del PET post - consumo - punti di emissione nn. 1, 2, 3, 4A, 4B, 4C, 43
- b) Operazioni di estrusione PET, estrusione PP - estrusione PE (rigenerazione), forno pulizia filtri e degasaggio estrusori - punti di emissione nn. 8, 9, 10, 11, 12, 28, 46, 49, 51 e 59
- c) Operazioni di estrusione-calandratura della lastra in PET, filmatura PE, operazioni di estrusione del PET in scaglie - punti di emissione nn. 5, 6, 7, 13, 14, 15 e 56
- d) Operazioni di decontaminazione PET - punto di emissione n. 32
- e) Operazioni di stampa flessografica - punti di emissione nn. 23, 24, 25 e 26
- f) Operazioni di saldatura, lavorazione meccanica a freddo (sbavatura, tornitura e affilatura delle lame), taglio al plasma - punti di emissione nn. 29, 30 e 31
- g) Operazioni di produzione calore ad uso tecnologico effettuate con tre impianti di combustione alimentati a gas metano di potenzialità termica nominale di 1,2 MW ciascuno - punti di emissione nn. 34, 35 e 36

La ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di autocontrollo.

- I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;
- i valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0° C e 101,3 kPa);
- per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nel paragrafo 5 delle Linee Guida ARPAV - Provincia *"Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera"* scaricabile dal sito internet della Provincia www.provincia.treviso.it;
- per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera

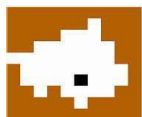
- 33. L'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione.
- 34. Le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità e i tempi previsti all'atto della loro progettazione.
- 35. Le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati.
- 36. Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad



essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.

Accessibilità ai punti di campionamento e misura

37. I punti di emissione nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 devono essere dotati di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera di diametro interno 2" ½ di tipo filettato gas. Le prese devono essere rese accessibili con scale fisse e ballatoi secondo le attuali norme di sicurezza sul lavoro.
38. I punti di emissione nn. 12, 15, 28, 29, 30, 32, 43, 44, 49, 50, 51, 55 e 59 devono essere dotati di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera, che abbiano le seguenti caratteristiche: diametro interno 4", munito di controflangia. È richiesta la presenza di due tronchetti di prelievo per ciascun punto di emissione. I tronchetti dovranno essere posti sulla stessa sezione a 90° l'uno con l'altro.
39. I punti di emissione nn. 46, 47, 56, 57 e 58 devono essere dotati di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera, che abbiano le seguenti caratteristiche: diametro interno 4", munito di controflangia. È richiesta la presenza di un solo tronchetto di prelievo per ciascun punto di emissione.
40. Il punto di emissione n. 31 deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera, che abbiano le seguenti caratteristiche: diametro interno 4", munito di controflangia. È richiesta la presenza di due tronchetti di prelievo posti lungo il lato minore rispettivamente a L/4 e 3L/4.
41. I punti di emissione nn. 4A, 4B, 4C, 25, 26 e 27 devono essere dotati di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera, che abbiano le seguenti caratteristiche: diametro interno 2" ½, con filettatura gas. È richiesta la presenza di due tronchetti di prelievo sulla stessa per ciascun punto di emissione. I tronchetti dovranno essere posti sulla stessa sezione a 90° l'uno con l'altro.
42. I punti di emissione nn. 23 e 24 devono essere dotati di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera, che abbiano le seguenti caratteristiche: diametro interno 2" ½, con filettatura gas. È richiesta la presenza di un solo tronchetto di prelievo per ciascun punto di emissione.
43. I punti di emissione nn. 34, 35 e 36 devono essere dotati di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera, che abbiano le seguenti caratteristiche: diametro interno 2" ½, con filettatura gas. Il numero di tronchetti di prelievo deve rispettare i requisiti delle linee guida ARPAV - Provincia 2018.
44. Il posizionamento dei tronchetti di prelievo, le piattaforme di lavoro, l'accessibilità in sicurezza devono rispettare i requisiti indicati nelle linee guida ARPAV - Provincia 2018.
45. Le linee guida ARPAV - Provincia 2018 sono scaricabili dal sito internet della Provincia www.provincia.treviso.it, "*Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera*".
46. Per tutte le emissioni in atmosfera non interessate al controllo analitico periodico, questa Amministrazione si riserva di chiedere, qualora ritenuto necessario, l'esecuzione di analisi assegnando un termine per la realizzazione delle opere necessarie all'esecuzione delle stesse (prese e scale di accesso).



Metodi analitici

47. Metodo di cui alla norma UNI EN ISO 16911-1-2 per la misura di velocità e portata dei flussi gassosi convogliati.
48. Metodo di cui alla norma UNI EN 13284 -1 per la misura delle polveri.
49. Metodo di cui alla norma UNI CEN/TS 13649: 2015 per la misura dei composti organici volatili.
50. Metodo di cui alla norma UNI EN 12619:2013 per la misura dei composti organici volatili espressi come carbonio organico totale.
51. Metodo di cui alla norma NIOSH 7903 per la determinazione dell'acido fosforico, si ritiene adattabile anche il metodo di cui al D.M. 25/08/2000.
52. Metodo di cui alla norma UNI EN 14385 per la determinazione dei metalli.
53. Metodo UNI 10878 oppure UNI EN 14792 per la determinazione degli ossidi di azoto.
54. Metodo EPA 323 oppure EPA 316 (entrambi da preferire in caso di flussi gassosi caldi e/o umidi); oppure metodo NIOSH 2016 per la determinazione della formaldeide).
55. Metodo EPA 323 oppure EPA 316 (entrambi da preferire in caso di flussi gassosi caldi e/o umidi); oppure metodo NIOSH 2018 per la determinazione delle aldeidi.
56. Per la determinazione di sostanze per le quali non sono definiti, dagli organismi UNI, CEN o ISO, metodi specifici di analisi, dovrà essere dettagliatamente documentata la metodologia utilizzata dal laboratorio di analisi.

SEZIONE D. SCARICHI IDRICI

57. La ditta è autorizzata allo scarico delle acque reflue provenienti:

- dall'impianto di depurazione a servizio dell'attività produttiva (punto 1/A);
- dalla rete di raccolta delle acque di raffreddamento (punto 3/A);
- dall'impianto di disoleazione a servizio dei piazzali, destinati all'attività di recupero rifiuti, al transito e al parcheggio degli automezzi e della piazzola di erogazione carburante (punto 2/A);

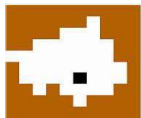
con recapito nel Rio Siletto, alle seguenti condizioni:

a) gli scarichi devono essere conformi ai limiti previsti dalla tabella 1, dell'allegato B, alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. In particolare, la temperatura delle acque scaricate dalla rete di raccolta delle acque di raffreddamento deve essere tale da non causare, nelle sezioni del corso d'acqua ricettore poste immediatamente a monte e a valle del punto di scarico, una variazione superiore a 3 °C;

b) i limiti di accettabilità degli scarichi non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006;

c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza:

- semestrale sul refluo in uscita dall'impianto di depurazione a servizio dell'attività produttiva per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, piombo, rame, solfati, cloruri, fosforo totale, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, grassi e oli animali e vegetali, tensioattivi totali. Con cadenza annuale deve essere valutato il Saggio di tossicità acuta;
- semestrale sul refluo in uscita dall'impianto di disoleazione per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, ferro, piombo, idrocarburi totali e tensioattivi totali. Con



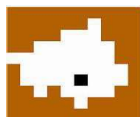
cadenza annuale deve essere valutato il Saggio di tossicità acuta;

- annuale sul refluo in uscita dalla rete di raccolta delle acque di raffreddamento per almeno i seguenti parametri: temperatura, pH, solidi sospesi totali, COD, ferro e idrocarburi totali. In concomitanza con il prelevamento delle acque scaricate deve essere rilevata la temperatura del corpo idrico ricettore nelle sezioni immediatamente a monte e a valle del punto di scarico. Gli esiti di tali misurazioni devono essere allegati ai referti analitici.

Tutti i referti d'analisi devono essere conservati presso la sede dello stabilimento, a disposizione dell'Autorità competente.

d) gli scarichi devono essere sempre accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo a mezzo di appositi pozzetti con capacità di almeno 50 L e comunque idonei a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore.

58. Il lavaggio dei filtri e la loro sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione dei due impianti di depurazione vanno effettuate regolarmente. In particolare le vasche di grigliatura, decantazione e disoleazione devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di materiale grigliato separato, fanghi e oli pregiudichi l'efficacia del processo di depurazione. Il tutto deve essere registrato in un quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte a evitare spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo.
59. La rete di raccolta e scarico delle acque di raffreddamento deve essere mantenuta in efficienza, ponendo particolare attenzione affinché non abbiano a verificarsi commissioni e/o contaminazioni della stessa.
60. È vietato immettere nelle reti di raccolta e di scarico delle acque reflue industriali e meteoriche derivanti dal dilavamento delle dei piazzali, nonché negli impianti di depurazione reflui diversi da quelli previsti dall'autorizzazione.
61. Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dei due impianti di depurazione deve essere comunicata a questa Amministrazione.
62. Le aree scoperte, in conformità alle prescrizioni previste all'art. 39, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, non possono essere utilizzate per altre finalità se non quelle previste dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione.
63. Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dal ciclo di lavorazione e dagli impianti di depurazione, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente.
64. La ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli allo stato di conservazione delle superfici scoperte pavimentate, alle fasi di lavaggio dei rifiuti, alle strutture di contenimento, alle vasche, alle cisterne, ai serbatoi, ai silos, alle condotte e tubazioni al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente.
65. Ogni modifica sostanziale degli impianti o degli scarichi devono essere preventivamente autorizzate.
66. Sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni di competenza di altri Enti, con particolare riferimento a quanto previsto nell'autorizzazione idraulica rilasciata dall'Ente competente.



RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI

Al fine di facilitare la ditta nella corretta individuazione dei codici EER dei rifiuti prodotti dall'attività secondo le disposizioni fornite dalla Decisione 2014/955/UE e dal D.Lgs. 152/2006 si ricorda che:

- ai rifiuti esitati dal trattamento meccanico (mediante selezione e cernita) e dall'unione di diversi codici EER omogenei per tipologia, risulta idonea l'attribuzione di un codice del capitolo 19.12.XX;
- lo scarto dell'attività di recupero può essere ricondotto al EER 19.12.12 qualora non sia ascrivibile ad un EER del capitolo 19 più adatto alla tipologia del materiale.

I rifiuti prodotti dall'attività di recupero e dalle attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo.

La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000.

La presente autorizzazione è rinnovabile ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/2006; la domanda di rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione provinciale almeno centottanta giorni prima della scadenza.

La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta, nei casi previsti dall'art. 35 della L.R. 3/2000, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 33/1985 e ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Si rammenta alla Ditta che è competenza della persona giuridica che effettua il recupero finale verificare se la sostanza recuperata sia esentata o meno dalla registrazione REACH; tale valutazione dovrà essere effettuata prima che il materiale sia immesso sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto (rif. comma 5-bis dell'art. 184-ter della Parte IV al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) e la Ditta potrà eventualmente avvalersi dell'Autorità competente in materia che, a livello regionale, è individuata nell'ULSS competente per il territorio.

Si rammenta alla Ditta che qualora provvedesse all'inserimento di nuove tipologie di rifiuti di natura chimica e/o di natura polverulenta, è suo dovere rivedere la valutazione dei relativi rischi, con riferimento sia alla esposizione dei lavoratori che alle modalità di manipolazione e stoccaggio delle sostanze incompatibili, tenendone conto anche nei piani di emergenza.

APPENDICE 1. ELENCO ELABORATI DI PROGETTO APPROVATI

N.	Titolo	Data Elaborato	protocollo/anno
1	Tavola 2 — cd. 120056.07 — Planimetria layout impianti stato di progetto	29/12/2021	1541/2022
2	Tavola 3 — cd. 120099.02 — Planimetria illustrativa viabilità interna e stoccaggi	27/11/2020	1540/2022
3	Tavola 4 — cd. 120057.06 — Planimetria illustrativa condotte acque di processo e meteoriche	29/12/2021	1540/2022
4	Tavola 5 — cd. 120033. 13 — Planimetria illustrativa emissioni in atmosfera	13/01/2022	1541/2022